CAMERA DEI DEPUTATI N. **2947**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAMPI

Istituzione del Museo dei prodotti agro-alimentari del riso e del formaggio gorgonzola

Presentata il 25 luglio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La terra di risaia, caratterizzata da vaste estensioni di terreno agricolo pianeggiante con aspetti paesaggistici di pregio, mutevoli con il variare delle stagioni, conserva storia, tradizioni e peculiarità uniche.

Le terre d'acqua e i prodotti ad esse legati sono patrimonio nazionale e attraverso opportune politiche di accoglienza rivolte a un turismo non esclusivamente d'affari, ma anche di carattere culturale e rurale, è possibile promuoverne una maggiore fruizione.

La valorizzazione del territorio risicolo e dei suoi prodotti risulta, quindi, fondamentale ed in questo contesto nasce la presente proposta di legge volta all'istituzione del Museo dei prodotti agro-alimentari del riso e del formaggio gorgonzola.

Questi prodotti costituiscono un'eccellenza legata non solo all'economia di un territorio, ma alla tradizione culturale e gastronomica italiana e meritano di essere promossi anche attraverso idonee campagne informative e opportune operazioni d'immagine quali simboli di italianità nel mondo.

Risulta importante creare un luogo attivo dedicato al riso e al formaggio gorgonzola, a ciò che rappresentano e che hanno rappresentato nella storia d'Italia, in un percorso culturale, lavorativo e gastronomico legato alla qualità e alla genuinità.

Nel quadro della valorizzazione turistica, culturale ed eno-gastronomica del territorio, l'istituzione del Museo dei prodotti agro-alimentari del riso e del formaggio gorgonzola risulta propedeutica alla creazione di importanti sinergie e alla salvaguardia del patrimonio della fauna, della flora e dell'ecosistema delle terre umide.

Attraverso l'istituzione del Museo è possibile promuovere ulteriormente l'immagine del nostro Paese a livello internazionale.

La città di Novara, terra di confine tra Piemonte e Lombardia, è capoluogo di provincia di un territorio votato alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola e per questo motivo è deputata a sede del Museo.

A tale proposito, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si intende provvedere all'istituzione del Museo dei prodotti agro-alimentari del riso e del formaggio gorgonzola, individuandone la sede nel territorio del comune di Novara e con un impegno finanziario di 3 milioni di euro nel primo anno.

L'articolo 2 individua un ampio spettro di compiti dell'istituendo Museo, tra cui rientrano la raccolta, anche per il tramite di acquisti, scambi e prestiti con altri musei, della documentazione relativa alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola, la promozione di iniziative e di attività culturali per favorire la conoscenza del patrimonio conservato e delle attività collegate a tali prodotti, la promozione di studi sulle loro caratteristiche e l'organizzazione di itinerari turistici, culturali e gastronomici entro i territori ad alta vocazione.

Per l'organizzazione delle attività del Museo, con l'articolo 3 si prevede che l'individuazione della struttura da adibire alla sede avvenga attraverso un'apposita convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il comune di Novara, e si definisce la composizione del consiglio di amministrazione del Museo, nel quale si garantisce la rappresentanza di tutti i soggetti istituzionali e delle categorie interessate.

Infine, con l'articolo 4 si dispone l'individuazione delle diverse forme di finanziamento delle attività del Museo, mentre con l'articolo 5 si provvede alla copertura degli oneri finanziari, sia di parte corrente sia di conto capitale, derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione del Museo dei prodotti agro-alimentari del riso e del formaggio gorgonzola).

1. È istituito il Museo dei prodotti agro-alimentari del riso e del formaggio gorgonzola, registrato nella lista dei prodotti a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, e successive modificazioni, di seguito denominato « Museo », con sede nel comune di Novara.

2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

ART. 2.

(Compiti).

1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola;

b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

c) promuovere iniziative e attività culturali idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le produzioni delle aree di coltivazione e di produzione;

e) promuovere ricerche e studi sulle caratteristiche organolettiche, sulle tecniche di produzione e sulle tradizioni popolari legate alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola;

f) organizzare itinerari turistici, culturali e gastronomici entro i territori ad alta vocazione nella coltivazione del riso e nella produzione del formaggio gorgonzola, caratterizzati da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Novara è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.

2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da sette membri di cui:

a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) due rappresentanti indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni Piemonte e Lombardia;

d) un rappresentante indicato d'intesa dalle province interessate dalle coltivazioni e dalle produzioni;

e) un rappresentante del comune di Novara;

f) un rappresentante nominato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle aree di coltivazione e di produzione interessate.

4. I membri del consiglio di amministrazione del Museo devono essere in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore agricolo e alimentare, con particolare riguardo alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, sono delimitate le aree territoriali corrispondenti alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola, ai soli fini dell'individuazione dei soggetti titolari della designazione dei rappresentanti di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 3.

ART. 4.

(Risorse economiche).

1. Il Museo provvede ai suoi compiti con:

a) il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, ed eventuali contributi di altri enti pubblici;

b) eventuali proventi di gestione e altre entrate derivanti dall'esercizio di attività commerciali;

c) eventuali contributi e assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

d) eventuali conferimenti di beni e di liberalità da parte di soggetti privati.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

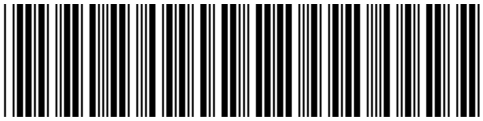
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2007 e a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si

provvede, quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e, quanto a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



15PDL0038320